

(N. 1366)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1950

Efficacia delle disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, per il ricupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 novembre 1947, n. 1422, che approva lo scambio di note effettuato in Roma il 1° giugno 1946 fra l'Italia e la Francia, per il ricupero di navi mercantili francesi affondate, per eventi bellici, nelle acque territoriali italiane, fece obbligo all'Amministrazione militare marittima di provvedere al ricupero e alla rimessa in completa efficienza di dieci navi elencate nella legge stessa.

A termini dell'articolo 1, comma terzo, del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 902, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi potevano essere applicate le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, recante norme sulla gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra, anche per gli atti stipulati dopo il 30 giugno 1946 (data di cessazione dell'efficacia del citato regio decreto-legge n. 856) e sino al 31 dicembre 1947.

Il primo dei citati articoli concerne la facoltà di ordinare l'esecuzione del contratto prima dell'approvazione; il secondo prevede la possibilità di corrispondere agli appaltatori acconti fino ad otto decimi dell'importo dei lavori; il terzo, infine, contempla la possibilità di far luogo al pagamento di tali acconti mediante aperture di credito a favore dell'ente all'uopo delegato.

Il limite massimo del 31 dicembre 1947 era stato fissato nella presunzione che entro tale data si sarebbe potuto provvedere alla stipulazione di tutti gli atti contrattuali relativi ai lavori in parola.

Senonchè il limitato periodo di tempo intercorso tra l'entrata in vigore della legge n. 1422 (23 dicembre 1947) e il termine di scadenza dell'efficacia delle norme speciali di cui al citato decreto legislativo n. 902 (31 dicembre 1947) non consentirono l'effettiva applicazione delle norme medesime, e ciò anche

perchè molti piroscafi hanno potuto essere recuperati solo molto tempo dopo il 31 dicembre 1947 e perchè le assegnazioni di fondi sono intervenute, in massima parte, con ritardo di oltre un anno rispetto alla richiesta.

D'altra parte, in considerazione della particolare urgenza degli indicati lavori di ripristino e degli impegni internazionali assunti, non si potè fare a meno di applicare ai relativi contratti stipulati anche dopo il 31 dicembre 1947 le disposizioni di carattere transitorio contenute nel terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 902.

Allo scopo di regolarizzare tale procedura venne subito predisposto apposito disegno di legge ma il provvedimento può essere presentato soltanto ora, non essendosi potuto espletare prima tutti i necessari incombenenti, fra

i quali i prescritti pareri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

Il disegno di legge consta di un articolo unico con il quale si provvede a richiamare in vigore, per il periodo 1° gennaio 1948-31 dicembre 1949 e per il ricupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane a causa di eventi bellici, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856.

Il Consiglio superiore di marina, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato si sono pronunciati in senso favorevole. Il Consiglio di Stato ha, anzi, suggerito, nel suo parere, di dare al provvedimento la formulazione che risulta dal testo allegato.

Il provvedimento non comporta alcuna nuova o maggiore spesa.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per il ricupero e la rimessa in efficienza dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane a causa di eventi bellici, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1° gennaio 1948 e fino al 31 dicembre 1949, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.